

L'Aquila, 5 Agosto 2016

 Circolare N. 43
 Prot. N. 296

**ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI**

Oggetto: rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro – Nuove tabelle paghe e costi della manodopera, Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) e detassazione delle erogazioni premiali

Si informa che il 29 luglio scorso le Parti Sociali hanno rinnovato il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro (All.1).

Si riportano di seguito le tabelle a) e b), valide per l'**erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) dall'01/08/2016 al 31/12/2016.**

a) EROGAZIONE AL 2.50% A LIVELLO PROVINCIALE

CATEGORIA	PAGA BASE ALL' 01.07.2014	2,50% - dall'01/08/2016 al 31/12/2016
		<i>ora</i>
Operaio 1° livello	4,71	0,12
Operaio 2° livello	5,51	0,14
Operaio 3° livello	6,13	0,15
Operaio 4° livello	6,6	0,16
		<i>mese - 2016</i>
Impiegato 1° livello	815,36	20,76
Impiegato 2° livello	953,97	24,22
Impiegato 3° livello	1059,96	25,95
Impiegato 4° livello	1141,51	27,68
Impiegato 5° livello	1223,02	31,14
Impiegato 6° livello	1467,63	36,33
Impiegato 7° livello	1630,71	39,79

Ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.L. dell'01/07/2014, determinata la percentuale a livello provinciale, ogni impresa a livello aziendale procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, volume d'affari iva e ore denunciate in Cassa Edile, con riferimento ai medesimi trienni presi a riferimento per l'E.V.R. (2013-2014-2015 su 2012-2013-2014).

L'impresa erogherà quanto stabilito a livello provinciale, solo nel caso in cui entrambi i parametri aziendali risultino pari o positivi.



Diversamente, l'impresa renderà un'autodichiarazione, sul non raggiungimento di uno dei parametri aziendali di riferimento, ad Ance L'Aquila ed alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite, ed erogherà lo 0.41% della paga definita a livello provinciale.

b) EROGAZIONE ALLO 0.41% A LIVELLO AZIENDALE

CATEGORIA	PAGA BASE ALL' 01.07.2014	2,50% livello provinciale- dall'01/08/2016 al 31/12/2016	0,41% livello aziendale- dall'01/08/2016 al 31/12/2016
		<i>ora</i>	<i>ora</i>
Operaio 1° livello	4,71	0,12	0,019
Operaio 2° livello	5,51	0,14	0,022
Operaio 3° livello	6,13	0,15	0,025
Operaio 4° livello	6,6	0,16	0,027
		<i>mese - 2016</i>	<i>mese - 2016</i>
Impiegato 1° livello	815,36	20,76	3,29
Impiegato 2° livello	953,97	24,22	3,81
Impiegato 3° livello	1059,96	25,95	4,32
Impiegato 4° livello	1141,51	27,68	4,67
Impiegato 5° livello	1223,02	31,14	5,02
Impiegato 6° livello	1467,63	36,33	6,05
Impiegato 7° livello	1630,71	39,79	6,75

Qualora entrambi i parametri risultino negativi nel confronto tra i trienni, l'E.V.R. non verrà erogato.

- Sul sito di Ance L'Aquila - www.ancelaquila.it - è possibile consultare le tabelle provinciali paghe e costi della manodopera aggiornate.
- Al fine di beneficiare della detassazione dei premi di produttività, si comunica che il c.i.p.l. è stato depositato presso la D.T.L. dell'Aquila il giorno 05/08/2016.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila il Dott. Claudio Di Cesare.

Distinti saluti.

cdc

Il Direttore

Francesco Manni

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO
per i dipendenti delle imprese edili e affini
della Provincia dell'Aquila

In data 29 Luglio 2016, in L'Aquila, presso la sede di Ance L'Aquila

FRA

Ance L'Aquila rappresentata dal Presidente Giovanni Frattale e dalla Commissione Sindacale composta dal Vice Presidente Vicario Pasquale Ridolfi, dal Presidente della Cassa Edile Paolo Salciccia, dal Presidente dell'Ente Unificato per la Formazione, la Sicurezza e la Salute della Provincia di L'Aquila (ESE-CPT L'Aquila) Giovanni Cirillo e dai componenti i Consigli di Amministrazione degli Enti Bilaterali Goffredo Mascitti, Antonio Cascianelli, Luigi Palmerini ed Elio Cianfarano, assistiti dal Direttore di Ance L'Aquila Francesco Manni e dal Funzionario Claudio Benedetto Di Cesare

E

le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore delle costruzioni della Provincia dell'Aquila, rappresentate dai Signori:

- Luigi Di Donato per la FeNEAL-UIL Adriatica Gran Sasso
- Pietro Di Natale e Panfilo Di Felice per la FILCA-CISL
- Emanuele Verrocchi e Cristina Santella per la FILLEA-CGIL

di seguito PARTI SOCIALI

con l'assistenza tecnica della Cassa Edile e dell'Ente Paritetico Unificato per la Formazione e la Sicurezza della Provincia dell'Aquila,

VISTI

- il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili e affini del 1° luglio 2014;
- il c.i.p.l. per i dipendenti delle imprese edili e affini della Provincia dell'Aquila del 23 dicembre 2011,

viene stipulato il seguente accordo:

1) ENTE UNIFICATO PER LA FORMAZIONE, LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA (ESE-CPT L'AQUILA): ADEMPIMENTI PER L'UNIFICAZIONE TRA ESE E CPT

LE PARTI SOCIALI

- hanno unificato i due Enti bilaterali, C.P.T. ed E.S.E., nel rispetto di quanto stabilito dal vigente C.C.N.L.;
- hanno condiviso lo Statuto dell'Ente Paritetico Unificato per la formazione, la sicurezza e la salute della provincia di l'aquila nella stesura indicata dalle Parti Sociali nazionali

STABILISCONO

l'aliquota contributiva percentuale dell'1,00% ritenendola, almeno per la vigenza contrattuale, sufficiente per assicurare e garantire il normale espletamento delle attività impegnandosi, qualora fosse necessario, ad effettuare con estrema tempestività ogni ulteriore opportuno adempimento.

2) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

VISTO

- il C.C.N.L. dell'01/07/2014 ed in particolare gli artt. 12 e 38 dello stesso;

CONSIDERATE

- le disposizioni contenute nell'art. 38 del C.C.N.L. dell'01/07/2014 e dell'art. 1, commi 67 e 68 della Legge n. 247/2007, per la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

PER TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO, LE PARTI SOCIALI CONCORDANO

- di individuare come quarto elemento l'indicatore "numero di ore infortunio indennizzate";
- di assegnare ai parametri i valori ponderali seguenti:
 1. numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al **37.50%**;
 2. monte salari denunciato in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al **31.25%**;
 3. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al **12.50%**;
 4. numero di ore infortunio indennizzate (indicatore concordato in sede territoriale) - valore ponderale pari al **18.75%**;

CONSIDERATO CHE

- per l'anno 2016 la verifica deve essere effettuata confrontando i suddetti 4 parametri inerenti al triennio 2012/2013/2014 con quelli inerenti al triennio 2013/2014/2015.

STABILITO CHE

la Cassa Edile della Provincia dell'Aquila, in data 27/05/2016 ha comunicato a questa Associazione i dati relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, necessari al calcolo dell'E.V.R. per l'anno 2016, che si riportano di seguito [Tabella A):

A) CALCOLO PER DETERMINAZIONE PERCENTUALE EROGABILE

	n° lavoratori	massa salari (mln/euro)	n° ore lavorate	ore infortunio indennizzate
2015	9646	79,35	7641772	29322
2014	10179	83,61	8068337	34123
2013	10110	79,46	7693326	31475
2012	9930	74,04	7473748	31492
2015/2014/2013	29935	242,42	23403435	94920
2014/2013/2012	30219	237,11	23235411	97090
ESITO	-284	5,31	168024	Positivo

PER TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti Sociali rilevano che l'importo dell'E.V.R., *a decorrere dall'01/08/2016 e sino al 31 dicembre 2016, viene determinato nella misura di cui alle tabelle che seguono [B) e C)]*:

B) ANALISI PARAMETRI PER EROGAZIONE E.V.R. DALL' 01.08.2016 AL 31.12.2016

PARAMETRI	VALUTAZIONE	PESO PONDERALE	% E.V.R. EROGABILE
1) Lavoratori iscritti in Cassa Edile	Negativo	37,50%	0,00%
2) Monte salari denunciato	Positivo	31,25%	1,25%
3) Ore denunciate in Cassa Edile	Positivo	12,50%	0,50%
4) Ore infortunio indennizzate	Positivo	18,75%	0,75%

C) EROGAZIONE E.V.R. 2016: 2.50% DALL' 01.08.2016 AL 31.12.2016

CATEGORIA	PAGA BASE ALL' 01.07.2014	2,50% - anno 2016
		ora
Operaio 1° livello	4,71	0,12
Operaio 2° livello	5,51	0,14
Operaio 3° livello	6,13	0,15
Operaio 4° livello	6,6	0,16
		mese - 2016
Impiegato 1° livello	815,36	20,76
Impiegato 2° livello	953,97	24,22
Impiegato 3° livello	1059,96	25,95
Impiegato 4° livello	1141,51	27,68
Impiegato 5° livello	1223,02	31,14
Impiegato 6° livello	1467,63	36,33
Impiegato 7° livello	1630,71	39,79

(Importi espressi in euro)

N.B. La paga oraria degli operai è approssimata per arrotondamento: per difetto (se la terza cifra decimale è minore o uguale a 5) o per eccesso (se la terza cifra decimale è maggiore a 5)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.L. dell'01/07/2014, determinata la percentuale a livello provinciale, ogni impresa a livello aziendale procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con riferimento ai medesimi trienni presi a riferimento per l'E.V.R. (2013-2014-2015 su 2012-2013-2014):

- ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge,

l'impresa erogherà quanto stabilito a livello provinciale, solo nel caso in cui entrambi i parametri aziendali risultino pari o positivi [Tab. D) - COLONNA "A"].

Diversamente, l'impresa renderà un'autodichiarazione, sul non raggiungimento di uno dei parametri aziendali di riferimento, ad Ance L'Aquila ed alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite, ed erogherà lo 0.41% della paga definita a livello provinciale [Tab. D) - COLONNA "B"], come stabilito dall'art. 38 del C.C.N.L. dell'01/07/2014:

- a) $62.50\% - 30\% = 32.50\%$
- b) $32.50\% * 50\% = 16.25\%$
- c) $(16.25\% * 2.50) / 100 = \mathbf{0.41\%}$

Qualora entrambi i parametri risultino negativi nel confronto tra i trienni, l'E.V.R. non verrà erogato.

D) E.V.R. 2016 AZIENDALE dall'01/08/2016 al 31/12/2016, RIDOTTO PER UN PARAMETRO NEGATIVO - 0.41%

CATEGORIA	PAGA BASE ALL' 01.07.2014	2,50% livello provinciale* - anno 2016	0,41% livello aziendale**- anno 2016
		ora	ora
Operaio 1° livello	4,71	0,12	0,019
Operaio 2° livello	5,51	0,14	0,022
Operaio 3° livello	6,13	0,15	0,025
Operaio 4° livello	6,6	0,16	0,027
		mese - 2016	mese - 2016
Impiegato 1° livello	815,36	20,76	3,29
Impiegato 2° livello	953,97	24,22	3,81
Impiegato 3° livello	1059,96	25,95	4,32
Impiegato 4° livello	1141,51	27,68	4,67
Impiegato 5° livello	1223,02	31,14	5,02
Impiegato 6° livello	1467,63	36,33	6,05
Impiegato 7° livello	1630,71	39,79	6,75

(Importi espressi in euro)

* Qualora entrambi i parametri nel confronto tra i trienni risultino pari o positivi

** Qualora solo uno dei parametri risulti negativo nel confronto tra i trienni

N.B. La paga oraria degli operai è approssimata per arrotondamento: per difetto (se la quarta cifra decimale è minore o uguale a 5) o per eccesso (se la quarta cifra decimale è maggiore a 5)

Le Parti Sociali ribadiscono che l'erogazione dell'E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l'erogazione dell'E.V.R. potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia la disciplina sull'E.V.R. agli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. vigente.

Le Parti Sociali si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R., a partire dall'01/08/2016 e fino al 31/12/2016 come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materie di decontribuzione e di tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

3) FORNITURA D.P.I.

LE PARTI SOCIALI

a norma delle vigenti disposizioni atteso che in materia di sicurezza e in relazione alla natura delle lavorazioni e alle condizioni ambientali che presentano rischi particolari per la salute, i datori di lavoro, all'atto dell'assunzione, devono consegnare a tutti i dipendenti, idonei D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale) quali: appropriati indumenti da lavoro, calzature di sicurezza, copricapo, occhiali, guanti, cinture di sicurezza, cuffie antirumore, ecc.,

STABILISCONO CHE

- Ai lavoratori ai quali i datori di lavoro non hanno provveduto alla consegna di quanto dovuto, nel corso dell'anno successivo, la Cassa Edile fornirà un paio di calzature di sicurezza ed un altro elemento individuato anno per anno, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione
- l'importo massimo complessivo per l'acquisto di tali materiali, comprendente IVA, imballaggio e consegna da parte della Cassa Edile dovrà attestarsi massimo a 50,00 (cinquanta/00) per unità.
- Nei confronti delle imprese in regola con gli adempimenti previsti dal C.C.N.L. e accordi sindacali, la Cassa Edile erogherà un contributo per ogni operaio fino ad un massimo di 25,00 euro per le calzature di sicurezza per ogni semestre (ottobre-marzo, aprile-settembre) e fino ad un massimo di 15,00 euro annui per altri D.P.I. a titolo di concorso spesa per l'acquisto di D.P.I.

Le imprese potranno richiedere il contributo, nel rispetto del regolamento vigente, compilando l'apposita modulistica messa a disposizione nel sito web www.cassaedilelaquila.it oppure contattando direttamente la Cassa Edile.

4) R.L.S.T.

LE PARTI SOCIALI PRENDONO ATTO E CONFERMANO CHE

- l'attuale numero di 3 R.L.S.T. è rispondente alle necessità per adempiere agli ingenti carichi di lavoro derivanti dai cantieri attivi nel territorio provinciale in particolar modo in quelli riferiti alla ricostruzione post-sisma
- le riserve, in riferimento alle risultanze del bilancio chiuso al 30/09/2015 la riserva risulta sovradimensionata rispetto al necessario e a quanto stabilito dalle Parti Sociali nazionali e, pertanto, anche la riduzione del contributo R.L.S.T. dallo 0.15% allo 0.05% a decorrere dal 1° Ottobre 2016 non avrà ripercussioni particolari per diversi esercizi finanziari;

- qualora nella vigenza del presente contratto integrativo la massa salari dovesse diminuire e la riserva dovesse scendere al di sotto della soglia di una annualità di gestione, si adeguerà automaticamente l'aliquota contributiva;

5) NORMA PREMIALE

LE PARTI SOCIALI

In riferimento all'art. 3 del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini della Provincia di L'Aquila del 23 dicembre 2011

CONFERMANO

l'istituto contrattuale della "NORMA PREMIALE" a favore delle imprese "virtuose" nel rapporto con gli Enti Bilaterali e rispettose delle norme sulla sicurezza e formazione nei confronti dei dipendenti

STABILISCONO

che le stesse hanno diritto a percepire la premialità al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) essere in regola con gli obblighi di invio delle denunce mensili e con il versamento degli accantonamenti e dei contributi nei termini contrattualmente previsti;
- b) aver fornito ai propri operai dipendenti 1 paio di calzature di sicurezza ogni semestre (ottobre-marzo, aprile-settembre);
- c) aver assicurato ai propri dipendenti la formazione base sulla sicurezza ed i successivi aggiornamenti presso l'Ente Paritetico Unificato per la formazione, la sicurezza e la salute della provincia di L'Aquila o altro Ente Bilaterale solo del sistema industriale promanante dalla contrattazione di settore.

I requisiti di cui ai punti "b)" e "c)" devono riguardare almeno il 90% degli operai dipendenti.

STABILISCONO CHE

- 1) l'accertamento sulla regolarità delle denunce e versamenti sarà effettuato al 30 giugno per il semestre ottobre-marzo ed al 31 dicembre per il semestre aprile-settembre;
- 2) le imprese rientranti nella casistica di cui sopra, avranno diritto a percepire ogni semestre (ottobre-marzo, aprile-settembre) l'erogazione della Norma Premiale in riferimento all'imponibile mensile Cassa Edile pari a:

- a) 1.80% per ogni mese nel quale le ore ordinarie lavorate siano maggiori o uguali all'80% delle ore lavorabili;
- b) 1.20% per ogni mese nel quale le ore ordinarie lavorate siano maggiori o uguali al 70% delle ore lavorabili;

Tali percentuali saranno incrementate dello:

- 0.10% per le imprese che, pur avendo al loro interno il RLS, richiederanno nel corso del semestre almeno una volta l'intervento del R.L.S.T.;
- 0.10% per quelle imprese che chiederanno nel corso del semestre almeno una volta la visita dei tecnici per la sicurezza dell'Ente Unificato per la Formazione, la Sicurezza e la Salute della Provincia di L'Aquila (ESE-CPT L'Aquila);
- 0.10% per quelle imprese che nel semestre precedente a quello di riferimento effettuano nuove assunzioni con maggioranza di operai residenti nella Provincia dell'Aquila
- 0.10% per quelle imprese che assumono tramite la Blen
-

Le percentuali di cui ai punti a), b) potranno essere rideterminate sulla base dei dati statistici relativi alla liquidazione della Norma Premiale dell'ultimo triennio e alla rimodulazione che sarà effettuata dalle Parti Sociali su tali risultanze.

Il calcolo e le relative erogazioni della Norma Premiale saranno effettuati con riferimento ai soli mesi che hanno eguagliato e/o superato i suddetti requisiti.

Tale regolamentazione decorrerà dal 1° Ottobre 2016.

6) FONDO NAZIONALE ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE (F.N.A.P.E.)

LE PARTI SOCIALI VISTI

- l'art. 29 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini e l'art. 78 del CCNL delle cooperative dell'01/07/2014, che disciplinano l'istituto dell'APE ordinaria;
- l'allegato A degli artt. 29 industria e art. 78 cooperative del verbale di accordo 01/07/2014, che stabilisce per la provincia di L'Aquila un contributo a carico delle imprese pari al 3,50% della massa salari regolarmente denunciata.

STABILISCONO

- di procedere all'adeguamento dell'attuale contributo F.N.A.P.E. a carico delle Imprese nella misura stabilita all'allegato A dell'Accordo 1° luglio 2014 (dal 3,00 al 3,50 % della massa salari regolarmente denunciata e coperta da contribuzione) con decorrenza dal 1° Ottobre 2016

- che le esigenze finanziarie derivanti dalla decisione che precede (costi relativi agli esercizi 2015 e 2016) continueranno ad essere soddisfatte attingendo alla riserva A.P.E.

7) MUTUALIZZAZIONE G.N.F. IN CASO DI MALATTIA/INFORTUNIO

LE PARTI SOCIALI CONSIDERATO CHE

- è in atto un'importante attività delle Parti Sociali Nazionali tendente ad omogeneizzare le aliquote "prestazioni e assistenze" per tutte le Casse Edili;
- tale omogeneizzazione è da attuare prioritariamente a livello regionale tra le quattro province e, per tale ragione, ai sensi del C.C.N.L. - protocollo sugli organismi bilaterali - una Società appositamente incaricata ha asseverato il piano industriale predisposto dalle parti sociali territoriali al fine di predisporre uno studio a carattere regionale utile a prevedere l'efficientamento e la razionalizzazione degli Enti Bilaterali;
- ogni progetto futuro di razionalizzazione ed efficientamento non può prescindere dal necessario impegno ad eliminare le diversità tra le quattro Casse Edili della regione;

STABILISCONO CHE

a decorrere dal 1° ottobre 2016 la mutualizzazione dei costi per l'accantonamento del G.N.F per gli operai ammalati e/o infortunati, al momento posta a carico del contributo "mutualizzazioni varie" è abolita e, i relativi costi ai sensi del C.C.N.L., saranno sostenuti dalle imprese interessate.

Dalla medesima decorrenza, la quota del contributo "mutualizzazioni varie" destinato fino al 30 settembre 2016 a sostenere i costi della mutualizzazione malattia/infortunio, pari allo 0.50%, integrerà il contributo "F.N.A.P.E." al fine di adeguarlo al 3,50%

8) PRESTAZIONI

LE PARTI SOCIALI

in riferimento alle indicazioni del CCNL e successivi accordi sindacali rilevano che il costo per le prestazioni sanitarie dovrebbe essere contenuto nella misura massima dello 0,25% della massa salari utile per il calcolo della contribuzione Cassa Edile.

Per quanto sopra, in attesa di allinearsi a tale percentuale, per le prestazioni di seguito indicate, le Parti Sociali stabiliscono gli importi da erogare con riserva di intervenire sugli stessi nel caso in cui la Cassa Edile dovesse segnalare importanti scostamenti in eccesso rispetto alla percentuale indicata.

cure dentarie

1° fascia € 250,00

2° fascia € 350,00

3° fascia € 500,00

protesi dentarie

1° fascia € 500,00

2° fascia € 750,00

3° fascia € 1.000,00

acquisto apparecchi ortodontici

1° fascia € 250,00

2° fascia € 350,00

3° fascia € 500,00

occhiali da vista o lenti

1° fascia € 80,00

2° fascia € 100,00

3° fascia € 120,00

protesi ortopediche,
acustiche e oculari

1° fascia € 150,00

2° fascia € 250,00

3° fascia € 350,00

donatori sangue

€ 70,00 (max 3 volte l'anno).

Rivisitazione altre prestazioni:

contributo spese acquisto
materiale didattico (ex 1° Media)

1° fascia € 200,00

2° fascia € 300,00

3° fascia € 400,00

contributo spese acquisto
materiale didattico Superiori 1° fascia € 250,00
2° fascia € 300,00
3° fascia € 400,00

contributo spese acquisto materiale 1° fascia € 250,00
(minimo 32 crediti)
didattico Università 2° fascia € 350,00
3° fascia € 500,00

decesso lavoratore (No APE 300ore) € 800,00 + € 200,00 per figli minori
decesso familiare € 300,00

LE PARTI SOCIALI STABILISCONO CHE:

- a corredo di qualsiasi prestazione di carattere sanitario e/o sociale potranno essere prese in considerazione solo ed esclusivamente fatture rilasciate da medici che operano e hanno sede legale nel territorio italiano;
- è abolita l'eccezione riguardante i lavoratori di ritorno dall'Edilcassa Abruzzo inerente il numero minimo delle ore registrate in Cassa Edile della Provincia dell'Aquila;
- è abolita la prestazione "premio promozionale di settore" venuti meno i presupposti che avevano determinato la sua adozione;
- nell'ambito della prestazione "contributo spese acquisto materiale università", il concorso spese per studenti che abbiano conseguito la votazione di almeno 106/110 esclusivamente in tesi di laurea a ciclo unico o magistrale in Ingegneria e Architettura, conseguita tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell'anno successivo, è stabilita in € 350,00.
- In riferimento all'accordo sindacale del 22 dicembre 2015 riguardante l'abrogazione delle disposizioni contrattuali in materia di cassa integrazione guadagni per gli apprendisti con decorrenza settembre 2015, i costi per le prestazioni maturate al 31 agosto 2015 e le richieste di rimborso per le eventuali contribuzioni versate fino a dicembre 2015 dalle imprese interessate, saranno soddisfatte con la contribuzione "mutualizzazioni varie"

9) CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA CASSA EDILE

CONSIDERATO

il delicato momento di difficoltà economica che le imprese del settore edile attraversano

RILEVATO CHE

buona parte del territorio della Provincia dell'Aquila, eccezion fatta per il c.d. cratere, risente della congiuntura economica negativa

LE PARTI SOCIALI, CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2016, MODIFICANO:

- il contributo "Cassa Edile" fissandolo all'1,92%
- il contributo FNAPE adeguandolo al 3,50%
- il contributo RLST fissandolo allo 0,05%
- il contributo sicurezza fissandolo allo 0,10%
- il contributo delle "mutualizzazioni varie" (sicurezza, norma premiale e finanziamento C.N.C.E.) fissandolo allo 0,22%

Il contributo prevedi è abolito.

Le Parti Sociali, come da C.C.N.L. vigente, si incontreranno entro un mese dall'approvazione dei bilanci per verificarne le risultanze al fine di garantire la normale gestione degli Enti Bilaterali, l'adeguatezza delle aliquote contributive, dei costi e degli Istituti contrattuali.

Dal 1° Ottobre 2016 il totale dei contributi obbligatori sarà pari all'8,39% di cui il 7,27% a carico delle imprese e l'1,12% a carico degli operai come dalla seguente tabella:

CONTRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2016

<u>CONTRIBUTI OBBLIGATORI</u>	Totale Percentuale	Quota a carico del Datore di Lavoro	Quota a carico del Lavoratore	Quota da assogg. a imposiz. fiscale	Quota da assoggett. a fini contributivi nella misura del 15%
Contributo Cassa Edile	1,92	1,60	0,32	0,50	1,92
Contributo FNAPE	3,50	3,50	---	---	3,50
Contributo Ente Paritetico Unificato Formazione/Sicurezza	1,00	1,00	---	---	1,00
Quota Nazionale di Adesione Contrattuale	0,44	0,22	0,22	---	---
Quota Territoriale di Adesione Contrattuale	1,16	0,58	0,58	---	---
Contributo R.L.S.T.	0,05	0,05	---	---	0,05
Contributo lavori usuranti e pesanti	0,10	0,10	---	---	0,10
Contributo Mutualizzazioni varie (sicurezza, norma premiale e finanziamento CNCE) *	0,22 { Sicurezza 0,10 Norma premiale 0,10 Finanz. CNCE 0,02	0,10	---	---	0,10
		0,10	---	---	0,10
		0,02	---	---	---
TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	8,39	7,27	1,12	0,50 **	6,77
Contributo aggiuntivo Agenzie interinali (formaz. + CIG)	3,47	3,47	---	---	3,47

NOTE

La rimodulazione della contribuzione è stata stabilita dall'accordo sindacale del 29/07/2016. I contributi devono essere calcolati sulla retribuzione prevista al punto 3 dell'art. 24 del vigente CCNL oltre all'EDR ed eventuale I.V.C.

* Il contributo "mutualizzazioni varie" raggruppa i contributi mutualizzati per Sicurezza (acquisto DPI), Norma Premiale e finanz.CNCE .

** La percentuale del contributo Cassa Edile da assoggettare ad imposizione fiscale per il 2016 per finanziare le prestazioni sanitarie e sociali a favore dei lavoratori è pari allo 0,50 % salvo rideterminazione della stessa in riferimento alle risultanze dell'esercizio corrente (2016). Vedi circolare 1/2016.

Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile deve essere effettuato nei termini previsti dagli accordi nazionali e provinciali entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

In caso di ritardato pagamento le imprese sono obbligate al versamento degli interessi di mora nelle misure stabilite dalla regolamentazione emanata dalla C.N.C.E..

La Cassa Edile è autorizzata a trattenere qualsiasi importo liquidato a favore delle imprese per soddisfare eventuali crediti nei loro confronti (accantonamenti non versati, interessi dovuti per ritardati versamenti, eventuali recuperi).

10) INDENNITÀ DI MENSA OPERAI E IMPIEGATI

Nei cantieri che occupano un minimo di 15 unità lavorative e che hanno la durata di almeno un anno di attività, su richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l'impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni trattorie, ecc.).

Si conviene che, con decorrenza 1 agosto 2016, il concorso dell'impresa al costo del pasto è del 70% su un costo massimo di euro 7,00, sia che il pasto venga confezionato con strutture interne e sia esterne al cantiere. Resta espressamente inteso che, in caso di istituzione del servizio stesso, esso è vincolante per tutti gli occupati nel cantiere i quali hanno l'obbligo di accettarlo anche se non lo hanno richiesto e se non ne fruiscono. Ove per comprovati motivi non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a far data dal 1 agosto 2016, agli operai sarà corrisposta una indennità sostitutiva di euro 0.66 per ogni ora di lavoro ordinario prestato e per un massimo di 8 ore giornaliere. Detta indennità non spetta agli operai che si avvalgano del servizio mensa. L'indennità sostitutiva di euro 0,66 per ogni ora di lavoro prestato è dovuta qualunque sia il numero dei dipendenti occupati nel cantiere. Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL vigente in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia. Per gli impiegati l'indennità sostitutiva è pari a euro 100,00/mese per l'effettiva presenza.

11) CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO

L'indennità a favore degli OPERAI a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dal proprio domicilio ai cantieri nei quali sono occupati, a decorrere dal 1 agosto 2016 è stabilita in euro 2,16 giornalieri. Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL vigente in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia. Detta indennità non viene corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla loro abitazione ai cantieri nei quali sono occupati e viceversa o con mezzi propri o con mezzi pubblici. L'indennità a favore degli IMPIEGATI a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dal proprio domicilio ai cantieri e/o alla sede dell'impresa, a decorrere dal 1 agosto 2016, è stabilita in euro 43,00 mensili. Detta indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza. Nella determinazione degli importi relativi alle indennità sostitutive di mensa e trasporto si è tenuto conto dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge correnti e/o differiti, ad esclusione del T.F.R. per il quale, viceversa, saranno validi.

12) INDENNITÀ DI ALTA MONTAGNA

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 23 del CCNL di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, a far data dal 1 agosto 2016, in aggiunta alla normale retribuzione, una indennità pari a euro 0,10 per ogni ora di effettivo lavoro e per un massimo di otto ore giornaliere per lavorazioni effettuate oltre i 1.100 metri di altezza. Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

13) TRASFERITA

Le Parti ribadiscono che ogni Cassa Edile è tenuta a verificare l'esatta rispondenza tra le denunce d'appalto ai sensi della 55/90 e i cantieri risultanti dal data-base dell'applicativo trasferta regionale.

Le Parti Sociali concordano che la diaria del 10%, prevista dagli accordi precedentemente stipulati venga corrisposta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i confini del e ad almeno 20 Km da esso.

14) CQC - CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTI

L'Ente Unificato per la Formazione, la Sicurezza e la Salute della Provincia di L'Aquila valuterà la possibilità di stipulare convenzioni per il rinnovo delle patenti CQC (conducenti di veicoli pesanti) al fine di ridurre i costi a carico dei conducenti.

15) CODICE ETICO

Le Parti Sociali si impegnano a recepire il codice etico che sarà emanato per gli Enti Bilaterali in coerenza con le disposizioni del C.C.N.L. vigente.

16) ASSEMBLEE

Per le imprese che rientrano nei requisiti previsti dall'art. 104 lettera B) del CCNL di settore, affinché si realizzi una maggiore informazione sui temi legati alle norme contrattuali, alla sicurezza degli ambienti di lavoro e alla previdenza complementare, i permessi annui previsti dall'art. 104 lettera B) del CCNL di settore nel limite di 8 ore possono essere trasformati, a richiesta dei Sindacati dei lavoratori che hanno sottoscritto il presente contratto, in una giornata di assemblea retribuita, da tenersi fuori dai luoghi di lavoro, indetta dalle OO.SS. territoriali con convocazione a firma congiunta. La convocazione dell'assemblea verrà effettuata per il tramite della Cassa Edile attraverso l'invio di una lettera agli operai ed alle imprese di riferimento.

17) OMOGENIZZAZIONE ALIQUOTE E PRESTAZIONI A LIVELLO REGIONALE

Le parti sociali ribadiscono l'impegno per addivenire all'omogenizzazione almeno a livello regionale delle prestazioni a favore degli operai e delle imprese e delle aliquote contributive per gli Enti Bilaterali gli Istituti Contrattuali.

18) VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo del CCNL 01/07/2014 è valido per tutto il territorio della Provincia dell'Aquila e, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 31 Dicembre 2017 o comunque nel rispetto delle norme che saranno stabilite, in materia di durata dei contratti integrativi provinciali, in sede di rinnovo del C.C.N.L. che potranno anticiparne o posticiparne la scadenza.

Qualora il presente contratto non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, esso si intenderà rinnovato per 6 mesi.

Al termine della proroga sulla validità del contratto (sei mesi dalla scadenza), in assenza di ulteriori ed eventuali accordi di parti sociali, cesserà il diritto per i lavoratori e imprese a fruire delle prestazioni della Cassa Edile e dell'Ente Paritetico Unificato per la formazione e sicurezza.

19) ESCLUSIVA DI STAMPA

Il presente contratto sarà edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti. La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale. La Cassa Edile di L'Aquila, che ha fornito assistenza tecnica alla stesura del presente contratto, è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti in Provincia di L'Aquila, nonché agli enti pubblici interessati.

Le Parti Sociali si incontreranno almeno due volte l'anno per verificare l'andamento degli Enti Bilaterali ed apportare eventuali modifiche alle aliquote contributive.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'**Ance L'Aquila**:

Giovanni Frattale

Pasquale Ridolfi

Paolo Salciccia

Giovanni Cirillo

Luigi Palmerini

Goffredo Mascitti

Antonio Cascianelli

Elio Cianfarano

Francesco Manni

Claudio B. Di Cesare

per le **Organizzazioni Sindacali**:

FeNEAL - UIL

Luigi Di Donato

FILCA - CISL

Pietro Di Natale

	Panfilo Di Felice	_____
FILLEA – CGIL	Emanuele Verrocchi	_____
	Cristina Santella	_____